

Capitolato
Servizio di assistenza fiscale e di verifica delle procedure Iva/Irap
del Comune di Capannori

Art.1 - Oggetto

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di assistenza fiscale e di verifica delle procedure IVA/IRAP del Comune di Capannori.

L'importo complessivo dell'appalto è di Euro 39.000,00 oltre IVA 22%.

I servizi richiesti riguardano:

1) Tenuta della contabilità fiscale Iva

Acquisizione presso i gli uffici dell'Ente (tramite periodico invio postale a cura dell'Ente o ritiro da parte dell'operatore economico) di tutta la documentazione afferente l'Imposta sul valore aggiunto (fatture, bollette, ecc.) per l'effettuazione di tutte le formalità di legge (tenuta dei registri, registrazione delle fatture, liquidazione periodica, conservazione della documentazione, predisposizione e invio dichiarazioni fiscali).

Il risultato di ciascuna liquidazione periodica dovrà essere poi comunicato ai competenti uffici dell'Ente per la predisposizione dell'eventuale versamento d'imposta a debito.

2) Fatturazione elettronica attiva

Predisposizione, invio e conservazione (o anche soltanto invio e conservazione, qualora la predisposizione del formato elettronico xml avvenga ad opera dell'Ente) delle fatture di vendita elettroniche, a seguito degli obblighi di emissione in tale formato previsti anche per gli Enti pubblici a decorrere dal 1° gennaio 2019 dalla "Legge di bilancio 2019", sia nei rapporti B2B che B2C, attraverso l'utilizzo del software disponibile presso l'operatore economico, previo invio periodico dei dati fattura a cura dell'Ente, necessari a predisporre tempestivamente tali documenti, secondo i termini definiti dal D.L. n. 119/18.

3) Tenuta della contabilità economica Irap

Tenuta della contabilità economico-patrimoniale per i servizi commerciali del Comune oggetto di opzione Irap ex art. 10-bis, comma 2, Dlgs. n. 446/97. Sarà cura dell'Ente predisporre i documenti contabili risultanti dalla gestione di ciascun Servizio e provvedere alla loro consegna al responsabile dell'operatore economico (ovvero al loro invio tramite servizio postale).

4) Predisposizione e invio dichiarazioni fiscali e comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA trimestrali

Predisposizione e invio telematico delle Dichiarazioni fiscali dell'Ente: Dichiarazione Iva e Dichiarazione Irap.

Predisposizione e invio delle nuove comunicazioni trimestrali di cui all'art. 4 del DL. n. 193/16.

5) Servizio di analisi e supporto su altre problematiche fiscali

- dicotomia contributi-corrispettivi;
- ritenute fiscali su compensi a membri di commissioni o professionisti/ occasionali;
- Imposte di bollo e registro;
- operazioni intracomunitarie;
- problematiche fiscali legate alla gestione delle fatture in formato elettronico (nonché della "Piattaforma certificazione crediti" e del Registro unico fatture).

Le attività sopra descritte sono da intendersi come contenuti minimi indispensabili della prestazione richiesta e potranno essere richiesti ogni altra attività propedeutica e successiva alle precedenti e ogni altro adempimento previsto da eventuali future normative oltre all'assistenza nella risoluzione di problematiche contingenti in ambito fiscale.

Art.2 - Durata

La durata dell'appalto è di anni 3 (tre), decorrenti dalla data di affidamento, anche nelle more della stipula del relativo contratto; non sono previsti opzioni o rinnovi.

Art.3 - Obblighi dell'appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Ente.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Ente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Ente, nonché a dare immediata comunicazione all'Ente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

L'Ente si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Ente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Ente entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.

Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Ente.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Ente avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto.

L'Appaltatore è tenuto al rispetto delle scadenze di legge derivanti dall'espletamento del servizio e a garantire una rapida risposta ai quesiti presentati.

L'Appaltatore ha l'obbligo di non divulgare a terzi le informazioni riservate trattate nel corso dell'espletamento del servizio. Ha altresì l'obbligo di mantenimento della massima riservatezza per quanto concerne ogni dato, documento o informazione comunque acquisiti per l'espletamento dell'incarico.

I dati trasmessi dal Comune dovranno essere trattati dall'operatore con l'ausilio di mezzi cartacei, informatici e/o telematici, per l'adempimento degli obblighi e dell'esecuzione delle operazioni previste dal presente contratto, per l'esecuzione di obblighi e adempimenti (amministrativi, contabili, fiscali, ecc.) disposti dalla legislazione vigente.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza di detti obblighi da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

L'Amministrazione comunale si impegna a consegnare tempestivamente all'Appaltatore la documentazione necessaria all'espletamento del servizio, a collaborare ai fini dell'esecuzione dello stesso ed informare l'Appaltatore su qualsiasi variazione inerente il

servizio affidato.

Qualora siano necessari incontri per garantire l'espletamento del servizio, l'appaltatore provvederà a recarsi presso gli uffici del Comune. E' richiesta la verifica periodica presso gli uffici comunali almeno semestrale.

Art. 4 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'impresa ha l'obbligo, nei confronti dei lavoratori impiegati nell'appalto:

- di applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue l'appalto, con particolare riguardo ai minimi retributivi e agli strumenti di tutela dell'occupazione;
- di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, e se cooperativa, nei confronti dei soci lavoratori, tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le contribuzioni e le assicurazioni sociali, nonché di corrispondere le retribuzioni mensili maturate previste da leggi, regolamenti, contratti nazionali, territoriali e/o regionali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale nel settore a cui l'appalto fa riferimento.

L'impresa è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nella località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, c.5, del D.lgs. n. 50/2016, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Ente provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall'Ente direttamente a favore degli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, di cui al periodo precedente, l'Ente invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Ente provvederà a pagare anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute

all'affidatario del contratto.

L'inadempienza agli obblighi di cui ai precedenti commi consentirà all'Amministrazione di chiedere la risoluzione del contratto di appalto, con ogni conseguenza di legge e di contratto, salvo il diritto al maggior danno in favore dell'Amministrazione medesima.

Art.5 - Responsabilità per infortuni e danni - Obbligo di manleva

L'Appaltatore, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore quanto dell'Ente e/o di terzi.

Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'Ente da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

A tal fine, per la copertura di tutti i rischi di cui al presente appalto, l'Appaltatore dovrà dimostrare di possedere le seguenti coperture assicurative (tramite polizze diverse o singola polizza con diverse sezioni corrispondenti) per fatti colposi, errori od omissioni causati dall'appaltatore stesso o da persone di cui lo stesso è tenuto a rispondere per le specifiche attività (comprese quelle relative e complementari) previste dal presente capitolato:

- RCT (danni a terzi) con un massimale non inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro;
- RCO (resp. vs. prestatori d'opera) con un massimale non inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro;
- Responsabilità civile professionale con un massimale non inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro, con le seguenti estensioni:
 - garanzia retroattiva dalla data di inizio del servizio (se antecedente alla stipula del contratto);
 - garanzia postuma, ovvero impegno a mantenere in vigore la copertura, minimo 2 anni dopo la data in cui termina il servizio.

Art. 6 - Garanzia definitiva

E' prevista la costituzione della garanzia definitiva, ai sensi e nelle modalità previste dall'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 7 - Fatturazione e pagamenti

I pagamenti avverranno a seguito del ricevimento di fatture elettroniche emesse con cadenza trimestrale.

Il codice univoco da utilizzare per l'inoltro delle fatture al Comune è GE4BJV.

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della regolare fattura, che dovrà essere intestata a: Comune di Capannori - Settore Risorse - Piazza Aldo Moro n.1 - 55012 Capannori.

E' concessa, a richiesta dell'Appaltatore, l'anticipazione del prezzo ai sensi e nelle modalità dell'art. 35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Sul valore del contratto d'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 30 per cento, da corrispondere all'Appaltatore sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile del contratto di appalto, entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile di ciascuna annualità.

L'anticipazione verrà erogata solo dopo che sia intervenuta la stipula del contratto.

Art.8 - Tracciabilità dei pagamenti

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di

cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Art.9 - Subappalto

L'aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente capitolato, salvo la disciplina di cui all'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016.

Il ricorso al subappalto è da dichiarare in sede di presentazione del preventivo e non è autorizzabile oltre la percentuale stabilita dal sopraccitato art. 105 del D.lgs. n. 50/2016.

Art.10 - Penalità

In caso di ritardo o errori negli adempimenti previsti e compresi nel servizio oggetto del presente capitolato, l'aggiudicatario dovrà mantenere indenne il committente da qualunque danno economico conseguente all'inadempimento e a tal fine dovrà dimostrare di essere in possesso di adeguata copertura assicurativa per danni professionali.

Qualora il responsabile del procedimento verificasse inadempienze nella prestazione del servizio rispetto a quanto previsto nel presente capitolato l'Amministrazione comunale invierà comunicazione scritta con specifica motivata delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali.

In caso di contestazione l'appaltatore dovrà comunicare le proprie deduzioni all'Amministrazione comunale nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.

Nel caso in cui le giustificazioni addotte fossero ritenute insufficienti dall'Amministrazione comunale, o in caso di mancata risposta o di mancato arrivo nel termine indicato, l'Amministrazione si riserva di valutare l'applicazione di una penale pari all'1 per mille sul valore del contratto, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di attivazione del servizio, salvo ritardi imputabili all'Amministrazione, oltre all'eventuale risarcimento dei danni causati da tale ritardo.

La notifica di eventuali sanzioni saranno contestate all'Impresa aggiudicataria a mezzo PEC e l'importo potrà essere recuperato dall'Amministrazione mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dall'aggiudicatario inadempiente.

Nel caso di reiterati ritardi l'Amministrazione potrà dichiarare risolto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C. e porre in essere tutti quei provvedimenti necessari per ottenere il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla totale o parziale mancata esecuzione del servizio.

Art. 11 - Risoluzione del contratto

L'Ente si riserva il diritto di risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016.

In ogni caso si conviene che l'Ente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, nei seguenti casi:

- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Ente;
- nei casi di cui ai seguenti articoli: condizioni e modalità di esecuzione del servizio; obblighi derivanti dal rapporto di lavoro; responsabilità per infortuni e danni - obbligo di manleva; garanzia definitiva; divieto di cessione del contratto - cessione del credito; obblighi ed adempimenti a carico dell'Appaltatore.

Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall'art. 108, comma 4, del D.lgs.n.50/2016 (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell'Appaltatore).

Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, c.9-bis, della L. n.

136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore si impegnerà a fornire all'Ente tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art.12 - Risoluzione per decadenza dai requisiti morali

L'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.

In ogni caso, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto qualora venga accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.

L'Amministrazione può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art.108, c.1, del D.lgs. n. 50/2016.

L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 13 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

L'Amministrazione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo dell'appalto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo.

In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Amministrazione, purché non mutino sostanzialmente la natura della fornitura oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata dall'Amministrazione appaltante.

Art.14 - Cessione del contratto

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art.106 comma 1 lett. d) n. 2 del D.lgs.n.50/2016, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.lgs.n.50/2016. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 co.13 del D.lgs.n.50/2016.

In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto dalla determinazione 31 Maggio 2017, n. 556 di ANAC.

Art.15 - Codice di comportamento

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n.62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della

Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante accessibili cliccando sui link sopra riportati.

Art. 16 - Trattamento dei dati

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui ai precedenti paragrafi non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai precedenti paragrafi e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

L'appaltatore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto. L'Appaltatore non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.

Art. 17 - Foro competente e norme finali

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Lucca.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, si rinvia alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti.